

Aw2REGOLAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE, LE VISITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art.1 – Fonti normative

- CM n.253 del 14 agosto 1991, avente come oggetto “Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive”;
- Considerate le modifiche apportate al testo precedente dalla CM n.291 del 14 ottobre 1992, avente pari oggetto;
- Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/95, che costituisce documento di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";
- Circolare n. 36/1995, nella quale si ricorda che “Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione”;
- Circolare ministeriale interna n. 3 del 1995, relativa ai documenti di identità personale e alla autenticazione di fotografie;
- Circolare ministeriale 380/1995, avente per oggetto “Gite scolastiche in Paesi UE con studenti extracomunitari”;
- DPR n.275 dell’8/03/1999 e n.347 del 6/11/2000, coi quali viene data completa autonomia alle Istituzioni Scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero;
- D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, artt.31 e seguenti;
- Nota ministeriale prot. 645/2002, avente per oggetto “Visite guidate e viaggi di istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi” e le successive integrazioni (NM 1139/02; NM 1902/02);
- CM 623 del 2 ottobre 1996 recante per oggetto “Viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, Viaggi di istruzione all’estero. Informazioni sulla sicurezza dei Paesi destinatari”;
- Nota Min. N. 1385 del 13 febbraio 2009, avente per oggetto “Programmazione viaggi di istruzione”;
- Nota Min. 3630 del 11 maggio 2010, avente per oggetto “Viaggi di istruzione all’estero”;
- Articoli 1321-1326-1328 del Codice Civile;
- Nota del MIUR N. 2209 11/4/2012, avente per oggetto “Viaggi di istruzione e visite guidate”.

Art.2 – Principi generali

La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi comunali, provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Per tale motivo, tutte queste attività dovranno essere parte integrante dell’offerta formativa della scuola e coerenti con il PTOF.

La gestione delle uscite, delle visite e dei viaggi di istruzione rientra nell’autonomia gestionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno dell’Istituto:

- a. il Consiglio d’Istituto predispone e approva il Regolamento generale;

- b. il Collegio Docenti, nel rispetto del Regolamento, definisce gli orientamenti per la programmazione annuale;
- c. il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione delibera sulle proposte di uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione, elabora i progetti, designa il docente responsabile del procedimento, propone i docenti accompagnatori e relativi supplenti;
- d. il Dirigente Scolastico approva in via definitiva i progetti elaborati dai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, designa i docenti accompagnatori, dà esecuzione alle procedure organizzative supportato dall'ufficio di segreteria.

Art.3 – Tipologie di attività

- a. **Uscite didattiche:** si effettuano per una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero, nell'ambito del territorio, del comune e/o dei comuni territorialmente contigui e che si configurano come attività didattica in aula decentrata. Non presuppongono l'utilizzo di un mezzo di trasporto specifico.
- b. **Visite guidate o di istruzione:** si effettuano nell'arco di una giornata, per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune presso aziende, mostre, musei, località di interesse storico e artistico, parchi naturali e comprendono la partecipazione ad attività fuori sede (spettacoli cine-teatrali, manifestazioni sportive, conferenze, ecc.).
- c. **Viaggi di istruzione:** sono caratterizzati da almeno un pernottamento. Comprendono i viaggi finalizzati all'integrazione disciplinare, all'ampliamento delle conoscenze e delle competenze trasversali e alla partecipazione a manifestazioni sportive. Integrano ed arricchiscono la preparazione culturale, tecnica o sportiva, ma rappresentano anche momenti socializzanti.
- d. **Viaggi connessi ad attività sportive:** in tale categoria rientra la partecipazione a manifestazioni sportive tradizionali.
- e. **Scambi culturali:** trattasi di viaggi previsti da programmi comunitari e progetti di Istituto.

Art.4 - Finalità e limite di applicazione per ogni tipologia di viaggio

Si precisa che sia le visite guidate che i viaggi di istruzione sono consentiti per espressa prescrizione ministeriale agli alunni di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado su proposta dei Consigli di classe, Interclasse o Intersezione, ratificata dal Collegio Docenti e approvata dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto dell'indicazione della C.M. 14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti degli alunni:

- a) **Infanzia:** territorio comunale, provinciale e in province confinanti per iniziative didatticamente qualificanti;
- b) **Primaria:** territorio provinciale e province confinanti; territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime. Sono possibili deroghe all'intero territorio nazionale in presenza di iniziative particolarmente qualificanti da motivarsi in sede di programmazione.
- c) **Secondaria di I grado:** territorio regionale, nazionale.

Per ogni plesso, inoltre, si dispone che:

- Possa essere effettuato un viaggio di istruzione per tutto il plesso o insieme ad altri plessi;
- Possano essere effettuati massimo due viaggi di istruzione suddividendo le classi per livelli sia all'interno del plesso, sia insieme ad altri plessi;
- Il numero di uscite didattiche e di viaggi di istruzione debba essere analogo a quello degli altri plessi, in modo da dare un'immagine unitaria dell'Istituto.

Art.5 – Proponenti per ogni tipologia di viaggio

- Le proposte, per tutte le tipologie previste escluse le uscite didattiche sul territorio, devono provenire dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione;
- Tutte le proposte vanno illustrate al Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe in sede allargata ai rappresentanti dei genitori e in seguito illustrate ai genitori durante la prima assemblea di sezione o classe;
- Ogni Consiglio di Classe, Team di classe o Intersezione provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione dei docenti accompagnatori, del docente referente, del docente sostituto, del docente di sostegno o dell'assistente seguendo l'iter indicato nel presente Regolamento.

Art. 6 – Iter progettuale per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione

- 1) **Settembre:** Programmazione viaggio di istruzione
- 2) **Ottobre:** I consigli di classe, interclasse e intersezione individuano le azioni compatibili con il proprio percorso didattico, nonché il periodo prescelto per effettuare la visita; individuano, inoltre, gli accompagnatori. La programmazione del viaggio deve avvenire con **l'impegno del docente accompagnatore, in collaborazione con il Consiglio di classe, ad organizzare il viaggio di istruzione con gli alunni.**
- 3) **Ottobre – Novembre:** Il collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto recepiscono le richieste dei vari consigli di classe, interclasse e intersezione e deliberano il piano delle visite, sotto il profilo didattico garantendone la completa interazione con il P.T.O.F. di Istituto. Il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell'attività istruttoria del Direttore Amministrativo, effettua la ricerca di mercato e la gara d'appalto, sottoscrive i contratti con le agenzie e nomina gli accompagnatori.
- 4) **Dicembre – Gennaio:** versamento di un acconto da parte delle famiglie pari al 30% della spesa complessiva del viaggio a garanzia dell'impegno preso nei confronti dell'Istituto.
- 5) **Maggio - Giugno:** il Dirigente Scolastico riceve i verbali e le relazioni delle singole visite da parte degli accompagnatori e, a sua volta, relazionerà al Consiglio d'istituto per una complessiva valutazione finale, che potrà essere accolta in sede di assestamento al programma annuale e inserita nel conto consuntivo di quell'anno.

Art. 7 – Elaborazione del progetto

Le visite didattiche e i viaggi di istruzione richiedono un'adeguata programmazione didattica e organizzativa da parte dei docenti, che tenga conto di motivazioni culturali, didattiche ed esperienziali, che ne costituiscono il fondamento e il fine.

È pertanto necessario che nel progetto siano esplicitati:

- a) Le finalità e gli obiettivi;
- b) I destinatari;
- c) Le attività svolte;
- d) La valutazione finale;
- e) Il referente del progetto, gli insegnanti accompagnatori, il docente sostituto, il docente di sostegno e/o l'assistente.

Art. 8 – Destinatari

Destinatari dei viaggi sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica.

- a. I viaggi e le uscite didattiche fanno parte della programmazione educativo-didattica; pertanto, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per problemi economici che per altri motivi possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe. All'iniziativa dovrà aderire almeno il 75% degli alunni; ogni deroga dal predetto limite è possibile solo previa approvazione del Dirigente.
- b. Se non si raggiungerà la soglia suddetta tra coloro che hanno aderito all'impegno preventivo di partecipazione della visita/uscita didattica, il Dirigente Scolastico potrà annullare l'evento programmato.
- c. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, qualora valutata e solamente nel caso venga richiesta dai docenti di classe, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.
- d. Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d'età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative.
- e. Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica e quindi un'eventuale assenza da scuola va giustificata.

Art. 9 – Il Referente del progetto

Per ogni progetto deve essere individuata la persona cui fare riferimento per ogni esigenza; tale persona può assumere autonomamente le decisioni operative durante l'uscita didattica o il viaggio di istruzione.

Per ogni progetto il referente è unico.

Il docente referente tiene i contatti con la Segreteria, la Commissione Viaggi (se istituita) e la Presidenza.

Per ogni visita o viaggio di istruzione il docente referente si prenderà in carico tutti gli aspetti organizzativi e didattici assicurando la presenza della necessaria documentazione:

- proposta al Consiglio di intersezione, interclasse e classe per la delibera di approvazione che deve fare riferimento alla programmazione educativa e didattica di inizio anno e deve contenere tutti gli estremi dell'iniziativa (periodo, destinazione, itinerario);
- l'orario di partenza e quello previsto per il ritorno, punto di raccolta degli alunni alla partenza ed al rientro, nominativo degli insegnanti accompagnatori e di riserva ecc).
- consegna al Dirigente Scolastico / Segreteria del modulo di richiesta di autorizzazione della visita didattica e/o viaggio di istruzione con il programma analitico e l'indicazione dei docenti accompagnatori effettivi e di riserva;
- consegna e ritiro dei moduli di autorizzazione della visita didattica e/o viaggio di istruzione da consegnare ai genitori e che devono essere compilati in ogni loro parte;
- controllo dei documenti di identificazione degli alunni.
- Tutti i partecipanti ai viaggi d'istruzione devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile contro terzi.
- Tutti gli alunni partecipanti devono essere in possesso di un documento di identificazione personale.

E' opportuno ricordare che il referente di progetto:

- è l'accompagnatore o nel caso di più gruppi il capo degli accompagnatori;
- è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti, la segreteria nelle fasi che precedono l'attuazione;
- è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi di attuazione.

Art. 10 – Accompagnatori

- a) Gli alunni devono essere preferibilmente accompagnati dai docenti della propria classe e delle discipline direttamente interessate dalla visita e dal viaggio di istruzione. I docenti coinvolti in un progetto di “classi aperte” sono equiparati agli insegnanti della classe.
- b) Per i viaggi che prevedano attività sportive e/o escursionistiche, è opportuna la presenza, tra gli accompagnatori, di almeno un docente di educazione fisica.
- c) Ogni classe viene accompagnata rispettando il rapporto di un accompagnatore ogni 15 alunni, che rappresenta un orientamento di massima da adattare alle singole iniziative, in relazione all'età degli studenti, alle caratteristiche della meta, alla durata della visita, ecc. È sempre obbligatoria la presenza di almeno due insegnanti ad accompagnare un gruppo, anche se poco numeroso.
- d) Nel caso in cui siano presenti alunni diversamente abili, il numero dei docenti accompagnatori potrà essere, **a discrezione del Dirigente Scolastico**, incrementato in relazione alla gravità delle patologie.
- e) Come per tutte le attività scolastiche, gli insegnanti rispondono direttamente della vigilanza e dell'assistenza degli alunni. Le uscite didattiche, le visite e i viaggi di istruzione debbono avvenire nel rispetto assoluto dell'incolumità degli alunni. Non devono essere faticose sia per la lunghezza del percorso che per le caratteristiche delle località da visitare.
- f) Ogni docente deve possedere l'elenco nominativo degli alunni con più recapiti telefonici.
- g) Deve essere assicurata la presenza di una cassetta di pronto soccorso e per gli alunni a rischio l'insegnante deve portare gli eventuali medicinali sempre con sé.
- h) Per ogni visita o viaggio è obbligatorio prevedere almeno un docente accompagnatore sostituto, anch'esso appartenente alla classe interessata o ad una delle classi interessate al viaggio, pronto a subentrare in caso di improvviso impedimento dell'accompagnatore titolare.
- i) La funzione di accompagnatore viene svolta dal personale docente.
- j) La partecipazione degli assistenti ad personam sarà consentita solo dietro formale approvazione della Cooperativa di riferimento ed esclusivamente qualora risulti indispensabile per il corretto svolgimento del progetto.
- k) La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, previa valutazione e approvazione dei docenti del Consiglio di Classe, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Art.11 – Periodi di effettuazione

Le visite e i viaggi di istruzione, che dovranno essere programmati dando la precedenza ai luoghi culturali e professionali del territorio, possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno scolastico, escluso l'ultimo mese di lezioni (C.M. 291/1992), fatta eccezione per i viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali e internazionali di particolare rilievo.

È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche). Si può derogare solo per comprovati e fondati motivi.

Tutte le visite e i viaggi di istruzione devono essere effettuati in bassa stagione causa minor costo e comunque non oltre il 30 Aprile. Le visite e i viaggi di istruzione potranno essere effettuati oltre il suddetto termine solo per comprovati e fondati motivi.

Art.12 – Svolgimento di uscite e visite guidate

Uscite didattiche sul territorio: non necessitano di preventiva autorizzazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto e sono programmate dai singoli insegnanti in base alle esigenze didattiche. Sono comprese in queste iniziative tutte le opportunità che colgono le offerte didattiche del territorio, quali per esempio visite di mostre, attività sportive, mostre ed eventi culturali utili al

proseguimento della programmazione educativa e didattica e devono essere programmate e previste nei piani di lavoro annuali, delle singole classi.

Ai genitori si richiede all'inizio dell'anno scolastico un'autorizzazione di massima valida per tutte le uscite didattiche in orario scolastico, impegnando comunque gli insegnanti a dare, di volta in volta, comunicazione scritta e a raccogliere l'autorizzazione dal genitore per ogni singola uscita.

I docenti sono tenuti, in ogni caso, a segnalare l'uscita sul territorio al Dirigente Scolastico e alla Segreteria.

Visite guidate o di istruzione: devono essere comunicate alle famiglie almeno due settimane prima del loro svolgimento, salvo casi eccezionali, dal Coordinatore di Classe che si farà carico di avvisare anche tutti i componenti del Consiglio di Classe.

Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare, specie se si tratta di luogo di culto, nonché delle opere d'arte ivi custodite.

Art.13 – Costi

Secondo quanto previsto dalla C.M-291/92, non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di rilevante entità, tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione. I costi del viaggio di istruzione si intendono il più possibile contenuti e commisurati alle esigenze didattiche, per consentire di conciliare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze di contenimento della spesa.

Art. 14 – Responsabilità delle famiglie

1. Al fine di rendere la procedura più semplice dal punto di vista burocratico e organizzativo, si ritiene necessario richiedere ai genitori l'autorizzazione per le uscite/visite didattiche che gli insegnanti riterranno opportuno effettuare nel corso dell'anno.
2. Il suddetto modulo dovrà essere debitamente firmato dai genitori e consegnato all'insegnante coordinatore di classe.
3. Il modulo impegnerà i genitori nella partecipazione del proprio figlio/a anche dal punto di vista economico, ciò per aiutare e velocizzare le pratiche burocratiche a monte dell'organizzazione per la visita didattica.
4. L'impegno preventivo delle famiglie garantirà una maggiore equità di distribuzione degli oneri economici a carico delle stesse, determinando per tempo l'azienda affidataria dei trasporti e/o visita guidata, biglietti di ingresso ed altri oneri previsti.
5. Le famiglie si impegnano a versare le quote nei tempi previsti dall'Amministrazione Scolastica e debitamente comunicati.
6. Le famiglie si impegnano ad accompagnare e riprendere gli studenti gli studenti con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati;
7. Le famiglie si impegnano ad informare la scuola riguardo a specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente e ad eventuali intolleranze/terapie mediche, ecc....

Art. 15 – Contributi delle famiglie

Le famiglie si impegnano a versare la quota prevista previa autorizzazione preventiva richiesta per la partecipazione all'uscita didattica e previo impegno di partecipazione fattiva economica (art.6 del presente Regolamento):

- a) Ogni genitore verserà tramite PAGOPA autonomamente la sua quota per l'evento organizzato per tempo, sulla base dell'impegno preventivo di partecipazione ad esso.
- b) Solo in caso di mancata partecipazione per serie emergenze debitamente documentate, verrà rimborsata la somma versata compatibilmente con le indicazioni dell'assicurazione.
- c) In caso di mancata partecipazione, i genitori sono in ogni caso tenuti a versare la quota relativa ai mezzi di trasporto.

Art. 16 – Azione educativa e regole di comportamento

Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico – artistico.

Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà a loro carico.

Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente referente del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

Art. 17 – Somministrazione farmaci

Le famiglie dovranno consegnare ai docenti accompagnatori l'autorizzazione scritta nel caso si preveda che gli alunni debbano assumere farmaci, con indicazione della posologia e dei tempi di somministrazione firmata da entrambi i genitori o chi esercita la potestà genitoriale. I farmaci per cui è richiesta la somministrazione in orario scolastico dovranno essere sempre presenti durante le uscite sul territorio, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, la partecipazione a spettacoli teatrali, ecc.

Art. 18 – Numeri di telefono da contattare in casi di emergenza

Tutti i genitori sono pregati di fornire ai docenti un elenco di numeri telefonici da contattare in caso di emergenza.

Art. 19 – Uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici

Gli alunni non potranno portare il cellulare, salvo indicazioni differenti da parte del personale dell'Istituto.

In ogni caso, ne è vietato l'uso durante l'attività didattica (come da indicazioni ministeriali) e durante il viaggio, salvo diverse indicazioni dei docenti accompagnatori. Il cellulare sarà tenuto spento e gli alunni potranno contattare telefonicamente le famiglie durante nei momenti stabiliti da parte dei docenti per confermare la puntualità del programma o comunicare eventuali ritardi – e/o in caso di effettivo bisogno, previa autorizzazione dei docenti.

I genitori sono invitati, cortesemente, ad evitare telefonate che possano interrompere l'attività didattica.

Durante i viaggi d'istruzione agli alunni è consentito portare con sé I-Pod o Mp3, che potranno usare in pullman e/o durante le pause, previo consenso dei docenti accompagnatori, ma non nei momenti di attività didattica. La scuola comunque non risponde per eventuali danni o smarrimenti di oggetti personali.

È invece vietato portare videogiochi ed altri dispositivi elettronici.

Art. 20 – Utilizzo di foto e materiale fotografico

Fotografie e filmati possono essere realizzati dagli alunni o dagli stessi docenti (secondo le disposizioni fornite dal responsabile privacy dell'Istituto) con macchine fotografiche/smartphone, raccolti anche su CD/DVD al termine del viaggio.

Né immagini, né video effettuati in visite guidate/viaggi di istruzione potranno essere pubblicati sui social network se non previa liberatoria richiesta alle famiglie. La pubblicazione di foto e video personali e non autorizzate dalla scuola ricade sotto la propria responsabilità.

Art. 21 – Gestione amministrativa

Per ogni iniziativa di viaggio è prescritta l'acquisizione agli atti di:

- a) Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe.
- b) Dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi a cura del Referente del viaggio.
- c) Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l'impegno e la partecipazione al viaggio, con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza.
- d) La polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, comprensiva di R.C. per danni a terzi.
- e) Preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni.
- f) Programma analitico del viaggio.
- g) Relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio.
- h) Ogni certificazione, attestazione o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato.

Art. 22 – Monitoraggio e valutazione

Nella scuola dell'autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. Per l'attività di rendicontazione verrà utilizzata la modulistica già presente in Istituto.